



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
Servizio Tecnico Centrale

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 20 della legge n° 1086 del 05.11.1971, concernente le “Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”, che consente di autorizzare anche Laboratori non ufficiali ad effettuare prove sui materiali da costruzione;

Visto il D.P.R. 06.06.2001 n. 380, concernente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

Visto l'art. 59 del citato D.P.R. che consente di autorizzare anche laboratori non ufficiali ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce, e le prove ed i controlli su materiali da costruzione su strutture e costruzioni esistenti, come modificato dalla Legge 7 agosto 2012 n. 134 e dalla Legge del 14 giugno 2019 n. 55;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 17 gennaio 2018, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018 n. 42, recante l'aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»;

Vista la Circolare della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7617/STC dell'8.09.2010;

Visto il D.P. n. 306 del 17.07.2023 con il quale il Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici delega l'Ing. Pietro Baratonò a coordinare il Servizio Tecnico Centrale ai sensi dell'art. 5 dell'Allegato I.11 del D.Lgs 31.03.2023 n. 36 “Codice dei Contratti Pubblici”;

Visto il D.M. n° 54313 del 19.12.2005 con cui è stata rilasciata al Laboratorio “GEOSYSTEM del Dott. Geol. G. B. Demontis” di Quartucciu (CA), l'autorizzazione ad eseguire prove sui materiali da costruzione ed a rilasciare le relative certificazioni, successivamente rinnovata, da ultimo con il D.M. n° 527 del 30.09.2019, con efficacia fino alla data del 04.09.2024;

Visto il D.M. n° 89 del 06.03.2024, con cui è stata estesa l'autorizzazione ad eseguire e certificare prove sui materiali da costruzione, alle prove facoltative sugli aggregati, con la medesima scadenza del 04.09.2024;

Vista la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione sopra indicata e della estensione ad ulteriori prove facoltative, ai sensi del punto 5 della Circolare n. 7617/2010, presentata dal predetto laboratorio e recepita dal Servizio Tecnico Centrale con prot. n° 6177 del 09.04.2024;

Considerato che il laboratorio possiede i requisiti per l'esecuzione e certificazione delle prove sui materiali da costruzione con estensione alle prove facoltative richieste, in termini di attrezzature, personale e procedure operative;

Visto l'esito favorevole dell'istruttoria eseguita dal Servizio Tecnico Centrale sulla documentazione presentata;

Considerato che il D.M. n. 324 del 30.08.2024 riporta, per mero errore materiale, una errata ragione sociale del laboratorio;

D E C R E T A

Art.1 – È rinnovata l'autorizzazione ad effettuare e certificare prove sui materiali da costruzione del Settore A della Circolare della Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7617/STC dell'8.09.2010 al Laboratorio "GEOSYSTEM del Dott. Geol. G. B. Demontis" di Quartucciu (CA) - Zona Industriale, Località "Pill'e Matta", SS 125 Km 9.850 – 09044, Quartucciu (CA), con estensione alle seguenti prove facoltative, così definite ai sensi del punto 5 della medesima Circolare n. 7617/2010:

- Prove facoltative sugli aggregati:
 - Determinazione della forma dei grani (Indice di forma);
 - Determinazione della percentuale di superfici frantumate negli aggregati grossi;
 - Determinazione del contenuto di conchiglie;
 - Prova dell'equivalente in sabbia;
 - Prova del blu di metilene;
 - Resistenza all'usura (micro-Deval);
 - Resistenza alla frammentazione (Los Angeles);
 - Determinazione della massa volumica in mucchio e dei vuoti intergranulari;
 - Determinazione del valore di levigabilità e abrasione;
 - Resistenza al gelo e disgelo;
 - Potenziale reattività degli aggregati in presenza di alcali;
 - Determinazione dei contaminanti leggeri;
 - Determinazione del contenuto in Sostanza organica (humica);
 - Determinazione del contenuto in Cloruri, Solfati solubili in acido, Zolfo;
 - Contenuto di carbonato negli aggregati fini.

Art.2 – Il predetto laboratorio è soggetto al controllo di questo Ministero cui spetta verificare il mantenimento delle condizioni di idoneità accertate.

Art.3 – È confermato l'obbligo del controllo esterno di taratura delle macchine di prova da effettuarsi con frequenza almeno annuale a cura di un Istituto Universitario, di Politecnico, di Facoltà di Ingegneria, di Facoltà o Istituto Universitario di Architettura o da organismi terzi di taratura appositamente accreditati secondo i regolamenti vigenti nel settore. È prescritta la stretta osservanza

di tutte le disposizioni contenute nella normativa vigente; in particolare è indicato l'assoluto divieto di istituire centri di raccolta o centri attrezzati per le prove fuori della sede autorizzata e di emettere certificati di prove che non siano state effettuate nei locali, con il personale, con le attrezzature e con le procedure del laboratorio, fatte salve eventuali prove da eseguire in sito. È prescritto altresì l'obbligo di esporre al pubblico copia del decreto di autorizzazione e la adozione di stampati nei quali sia evidente l'identificazione del laboratorio che emette le certificazioni.

Art.4 – Il Direttore responsabile del laboratorio è l'Ing. Giuseppe LAMPIS.

Art.5 – Per qualsiasi modifica nella compagine societaria, nell'organico del personale o nell'ubicazione del laboratorio, dovrà essere preventivamente richiesto apposito nulla-osta al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Consiglio Superiore dei LL.PP. - Servizio Tecnico Centrale.

Art.6 – Il presente Decreto ha efficacia quinquennale a decorrere dal 05.09.2024 fino al 04.09.2029 e potrà, a richiesta, essere ulteriormente rinnovato con successivo Decreto. La richiesta di rinnovo dovrà essere inoltrata almeno sei mesi prima della data di scadenza, completa della documentazione richiesta dalla Circolare Ministeriale n° 7617/STC dell'8.09.2010.

Art. 7 – L'autorizzazione di cui al presente Decreto può essere sospesa o revocata in qualsiasi momento per violazioni o inosservanze delle disposizioni riportate nella Circolare n° 7617/STC, in particolare per eventuali sopravvenute carenze riguardanti le attrezzature, i locali ed il personale addetto, ovvero per accertate inadempienze rispetto alle prescrizioni di cui ai precedenti artt. 3 e 5.

Art. 8 – A decorrere della data di protocollo del presente decreto, il D.M. n. 324 del 30.08.2024 è abrogato.

Il Dirigente della Div. I – STC
Ing. Alessandro PENTIMALLI

Il Presidente Coordinatore
Ing. Pietro BARATONO